



FIMMGTO - NOTIZIE

Newsletter della Sezione Provinciale del Sindacato
dei Medici di Medicina Generale
LA SEGRETERIA PROVINCIALE INFORMA
a cura di Ivana Garione, Marco Morgando e Aldo Mozzone

DECRETO APPROPRIATEZZA CERTIFICAZIONI INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI TUTORI PER ESAME DI STATO

ABROGAZIONE DECRETO APPROPRIATEZZA

Cara/o Collega,

facciamo il punto sulla questione Decreto Appropriatezza.

E' una storia a tre puntate almeno, l'ultima delle quali deve ancora essere scritta definitivamente.

PRIMA TAPPA. Nel dicembre 2015 è stato pubblicato il cosiddetto Decreto Lorenzin che ha generato in tutti i medici prima sconcerto, poi preoccupazione e comportamenti contrastanti, infine una sostanziale posizione di rifiuto. La contestazione non è stata certamente sui principi ispiranti (uso razionale delle risorse in campo diagnostico, lotta agli esami inutili), ma per l'imposizione, con minaccia di sanzioni in caso di inadempienza, di regole rigide limitanti di fatto la libera potestà del medico di prescrivere quanto ritenuto utile nelle singole situazioni cliniche. L'appropriatezza è un principio complesso che deve tener conto non solo delle Linee Guida e del risparmio economico, ma anche della necessità di adattare le scelte a persone con caratteristiche particolari, spesso affette da pluripatologie e con in corso trattamenti complessi.

A noi medici di famiglia l'appropriatezza non spaventa: da anni i nostri corsi formativi sono calibrati tenendone conto. Ci preoccupano invece le gabbie strette e l'inevitabile condizionamento prescrittivo proveniente dai settori specialistici, specie di ambito privato.

In questo contesto la posizione del nostro Sindacato è stata netta fin da subito: **sì a scelte diagnostiche motivate e circostanziate, no a privare i nostri assistiti di prestazioni di cui hanno diritto, no alle previste sanzioni mortificanti seri professionisti impegnati in un duro lavoro per conto del SSN.**

L'intero mondo medico, con in testa a rappresentarlo la Federazione Nazionale degli Ordini, si è sollevato contro il decreto.

In particolare su un punto si sono concentrate le nostre critiche: nel decreto si nasconde un sostanziale equivoco tra appropriatezza ed erogabilità delle prestazioni. I medici vogliono chiarezza: le scelte diagnostiche e terapeutiche devono essere inequivocabilmente patrimonio del medico prescrittore il quale deve agire secondo "scienza e coscienza", tenendo conto dei principi di appropriatezza. Ai decisori politici spetta stabilire, sulla base delle risorse disponibili, quali prestazioni ritenute appropriate dal clinico sono dispensabili dal SSN. E' il mondo politico che si deve assumere la responsabilità di fronte ai cittadini di quanto eventualmente sarà negato. SECONDA TAPPA. Marcia indietro. Con la Circolare della Direzione Generale della programmazione del Ministero della Salute del 25.03.2016 si riconosce che le scelte cliniche sono il risultato di una complessa relazione di cura, vengono sospese le sanzioni e vengono riformulati i LEA (livelli essenziali di assistenza). Nella sostanza da un lato si riconosce al medico la libertà di muoversi all'interno di un contesto clinico-relazionale che condiziona le scelte senza dover fare i conti con codicilli e ammende, dall'altro che ciò che non è di dimostrata efficacia va escluso a priori dalla rimborsabilità.

In particolare nella Circolare viene escluso ogni vincolo prescrittivo per persone affette da patologie oncologiche, croniche o invalidi (complessivamente rappresentanti il 90% circa del nostro campo di azione). Inoltre è specificato che per tutti gli esami che prevedono prescrizione specialistica deve essere lo specialista stesso, qualora del SSN, a prescriberlo utilizzando il ricettario rosso all'uso fornito da parte della Regione. Se lo specialista opera in ambito privato la sua proposta potrà essere trascritta dal MMG, ma deve riportare il codice fiscale ed il numero di iscrizione all'Ordine Provinciale di chi propone l'esame. In tutti i casi deve essere riportato un quesito diagnostico chiaro, che tenga conto dei contenuti del Decreto nell'ambito della buona pratica clinica, senza obbligo di riportare le note prescrittive.

TERZA TAPPA. I LEA. Siamo ora in attesa della versione definitiva del DPCM sui nuovi LEA, che per ora abbiamo potuto visionare in bozza. Nel nuovo Decreto dovrebbe essere sancita l'abrogazione del precedente Decreto Lorenzin. La regolamentazione con le limitazioni prescrittive dovrebbe riguardare pochi esami (nell'ambito della Medicina Nucleare e della Genetica, già ora di competenza esclusivamente specialistica) per i quali l'erogabilità è vincolata a particolari condizioni.

Al momento restano validi i contenuti della Circolare del 25.03.2016 su menzionata e conseguentemente la prescrizione dei seguenti esami deve essere fatta direttamente dai Colleghi specialisti secondo le modalità prima descritte.

Elenco per gruppi di esami di competenza specialistica:

- Tutte le prestazioni di tipo genetico o citogenetico
- Test epicutanei o intracutanei nel sospetto di paziente allergico
- IgE specifiche allergologiche (nella Circolare è però specificato che “nella attuale fase sperimentale indagini di base costituite da non più di 12 IgE specifiche per allergeni, possono essere prescritte direttamente dal MMG o dal PLS ...”)
- CA 19-9: su prescrizione specialistica a completamento diagnostico in situazioni nelle quali altri accertamenti, in particolare di “imaging”, indichino la presenza di neoplasia
- Tomoscintigrafia Miocardica (PET) di perfusione a riposo e dopo stimolo
- Tomoscintigrafia Cerebrale (PET)
- Tomoscintigrafia Globale Corporea (PET)

INAIL, INFORTUNIO E MALATTIE PROFESSIONALI: IL PUNTO SULLE NORME IN VIGORE

In considerazione delle richieste sollevate da alcuni Colleghi di chiarimenti circa le norme che regolano le Certificazioni in ambito infortuni sul lavoro e malattie professionali, riproponiamo l'articolo comparso su FIMMG Notizie di martedì 5 luglio 2016 che chiarisce gli aspetti normativi che ci riguardano. **Ci sono state però segnalate ancora difficoltà nella compilazione dei Certificati online. Interpellata a proposito, l'INAIL risponde che in caso di difficoltà si può sempre ricorrere alla modalità cartacea, scannerizzata e inviata poi via PEC. Naturalmente ciò non ci sta bene per cui pretenderemo la soluzione del problema in tempi rapidi.**

Dal 22 marzo 2016 sono in vigore modificazioni in materia di adempimenti concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Sintesi della nuova normativa:

L'obbligo di trasmissione telematica del certificato medico di infortunio o di malattia professionale è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza.

Per ottenere l'abilitazione all'accesso al servizio di rilascio della certificazione medica di Infortunio e Malattia Professionale, il medico o il rappresentante legale della struttura sanitaria devono presentare apposita richiesta alla sede Inail competente per territorio mediante la modulistica disponibile nel sito www.inail.it. La procedura può essere effettuata on line.

Per informazioni ed assistenza sulla procedura di fornitura credenziali o sull'utilizzo degli applicativi è possibile contattare il Contact Center INAIL al numero 803 164,

gratuito da rete fissa, oppure al numero 06 164 164, a pagamento da rete mobile in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico.

L'obbligo di invio telematico riguarda sia il primo certificato sia i certificati di continuazione.

Il primo certificato deve essere inviato entro le ore 24 del giorno successivo all'intervento di prima assistenza.

Il medico che presti la prima assistenza ad un lavoratore agricolo ha l'obbligo di redigere il certificato medico il quale deve essere trasmesso all'INAIL dal medico stesso per via telematica direttamente o per il tramite della struttura sanitaria competente al rilascio. Non esistono più differenze procedurali per gli infortuni agricoli dal punto di vista medico.

Sebbene sia compito dell'INAIL la trasmissione all'autorità locale di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio con prognosi superiore ai 30 giorni o a cui è conseguito un infortunio mortale, ricordiamo comunque ai colleghi l'obbligo di segnalare all'autorità di pubblica sicurezza gli infortuni con prognosi superiori ai 40 giorni, anche per successive continuazioni, o che comportino la morte o l'invalidità permanente. In tal senso è valida anche la segnalazione al competente servizio dell'ASL.

Nelle more delle procedure di accreditamento dei medici e in caso di malfunzionamento del sistema è previsto, in via transitoria, l'invio della certificazione via PEC (indirizzi reperibili nel portale INAIL).

Esisteva in passato una convenzione con l'INAIL per il pagamento dei certificati di infortunio. Tale convenzione, disdetta dalle organizzazioni sindacali e mai rinnovata, viene riproposta comunque dall'INAIL ai medici. Al di fuori di tale eventuale libera scelta del medico i certificati telematici INAIL vengono rilasciati in regime libero professionale.

Denuncia di malattia professionale:

Nulla è cambiato relativamente all'obbligo del medico di trasmissione della denuncia all'INAIL e relativa segnalazione alle ASL e alle Direzioni Territoriali del Lavoro. Ovviamente la procedura nei confronti dell'INAIL deve essere fatta per via telematica.

Risulta chiaro che il medico deve accreditarsi all'INAIL tramite il portale. Ricordiamo che il Codice di Deontologia medica prevede che, se richiesto, il medico non può rifiutarsi di certificare. Trattandosi di certificazione in regime libero professionale il paziente può decidere di rivolgersi alle sedi INAIL per ottenere la certificazione gratuita. FIMMG si attiverà per concordare procedure di accreditamento più semplici ed eventualmente ridefinire con INAIL una convenzione a tariffe adeguate e certezza di pagamento, qualora il medico non intenda operare in regime libero

professionale. Ricordiamo che la Convenzione con INAIL fu a suo tempo disdetta per l'irregolarità nei pagamenti.

Guido Marinoni

RECLUTAMENTO TUTORI VALUTATORI PER ESAME DI STATO

Per essere inseriti negli elenchi dei Tutor valutatori per gli Esami di Stato occorre compilare la domanda e inviarla a mezzo e-mail all'indirizzo: presidenza@omceo.to.it oppure via fax al n. 011/505323.

Nella **domanda (che alleghiamo)** sono elencati anche i requisiti necessari.

Verso la fine di settembre L'Ordine dei Medici organizzerà un corso, presso la sede di C.so Francia (si tratta di una sola serata, un paio d'ore circa), in cui il Presidente, Dr. Giustetto, illustrerà le modalità di compilazione del libretto-diario del tirocinio valutativo. Sarà l'Ordine a contattare direttamente gli interessati. L'Ordine comunicherà l'elenco dei Tutori all'Ufficio Esami di Stato. Si ricorda che ogni mese di tutoraggio svolto sarà remunerato con la somma di € 300,00 e darà diritto a 4 crediti ECM al mese. Per ogni utile informazione contattare l'OMCeO al seguente recapito telefonico: 011/5815103 chiedendo di Mara.

L'aforisma de L'Incontro: “Lo sciocco non perdona e non dimentica. L'ingenuo perdona e dimentica. Il saggio perdona, ma non dimentica” - Thomas Stephen Szasz (Budapest 15.04.1920 – Manlius 08.09.2012. Psichiatra statunitense di origine ungherese)

Allegato n. 1

Modello di domanda per medici di medicina generale

Al Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Torino,

Io sottoscritto _____ nato a _____ il _____
e residente _____
in _____ provincia di _____ in via _____, laureato in Medicina e Chirurgia
a _____
nell'anno 19____, essendo Medico di Famiglia in attività,
convenzionato con /ASL _____ di _____
chiedo di essere inserito nell'elenco dei Tutori valutatori della medicina generale per il tirocinio dei laureati candidati all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

All'uopo dichiaro, sotto la mia responsabilità e consapevole che, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445), di possedere i requisiti sotto elencati:

1. di essere iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Torino
2. di non aver subito provvedimenti disciplinari sanzionati con provvedimento definitivo di sospensione dall'esercizio della professione nei dodici mesi precedenti
3. di possedere almeno dieci anni di anzianità di convenzione per la Medicina Generale con il SSN
4. di avere in carico al momento della domanda un numero di scelte superiore a 750
5. di disporre di un sistema informativo adeguato
6. di avere congrua disponibilità di tempo per tale impegno
7. di impegnarmi a frequentare il corso di formazione previsto

Per comunicazioni relative alla sede del Corso di formazione previsto e ogni altra informazione dispongo dei seguenti riferimenti

Telefono _____
Fax _____
Cellulare _____
e-mail _____
Indirizzo Studio _____

—

In attesa di un Vostro cortese riscontro, colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Data

firma